



Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Cremona e Mantova

DECRETO n. 5 del 29/04/2016

Oggetto: SERVIZIO DI TPL INTERURBANO SU GOMMA – ISTITUZIONE PROVVISORIA DELLA FERMATA DI SONCINO VIA XXV APRILE N.C. 39/41.

IL DIRETTORE dell'Agenzia

Vista la legge regionale n. 6 del 4/04/2012 "Disciplina del settore dei trasporti".

Richiamato il Decreto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia n. 194 del 22/07/2015 di costituzione dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova in attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 della l.r. n.6/2012.

Richiamato lo statuto dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova all' Art. 2 "Finalità e funzioni dell'Agenzia".

Richiamato il vigente Contratto di servizio per il trasporto pubblico locale urbano e interurbano nella provincia di Cremona e nei Comuni di Cremona e di Crema, n. 8388 di Rep. Prov. stipulato con l'A.T.I. Autoguidovie/Km/Line/Miobus/S.T.A.R., sottoscritto in data 5/06/2013.

Specificato che - ai sensi della L.R. n. 6/2012, art. 60, c. 7 - l'agenzia è subentrata nella titolarità di tutti i contratti di servizio vigenti, stipulati dagli enti locali regolatori di servizi urbani, di area urbana ed interurbani nel bacino interprovinciale di Cremona e Mantova prima della costituzione dell'Agenzia.

Fatto presente che l'art. 4, comma 2, lett. J) della l.r. 22/98 - sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. j) della l.r. 11/2009 - prevede, in particolare, il conferimento mediante trasferimento alle Province delle funzioni amministrative concernenti il riconoscimento, al fine della sicurezza e regolarità del servizio di trasporto su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate dei servizi di linea interurbani e comunali dei Comuni non capoluogo di Provincia.

Dato atto che l'Agenzia, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 6/2012, art. 7, c. 13, costituisce lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni e compiti degli enti locali, di cui all'art. 4 c. 2 della stessa L.R. n. 6/2012, tra cui rientra anche l'accertamento di cui all'art. 8, c. 7 del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su servizi interurbani e comunali, riguardanti l'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate.

Ricordato che il Comune di Soncino ha adottato il P.I.I. di largo Manzella a Soncino che prevede, tra l'altro, la realizzazione di una fermata per le autolinee di trasporto pubblico, sostitutiva di quelle ubicate in via Padre M. Zanardi.

Fatto presente che tale fermata di via Dei Giardini (comparto largo Manzella) è stata autorizzata, a decorrere dal 2/05/2016, con decreto n. 4 del 29/04/2016 del Direttore dell'Agenzia per il TPL del bacino di Cremona e Mantova.

Richiamata la nota prot. 80 del 15/4/2016, relativa alla verbalizzazione degli esiti della riunione istruttoria tenutasi presso il Comune di Soncino in data 13/04/2016, nella quale si determina che, contestualmente all'attivazione della nuova fermata di via Dei Giardini (comparto largo Manzella), deve essere attivata anche una fermata in via XXV Aprile prima di via Belvedere, lato sud, per le sole corse passanti in direzione per Orzinuovi, svolte da Autoguidovie.

Ricordato che tale fermata aggiuntiva di via XXV Aprile, alternativa a quella di via Dei Giardini, è stata espressamente richiesta dalla società Autoguidovie nel corso della riunione sopra citata, al fine rendere meno tortuoso e più veloce il percorso di transito in Soncino per le corse passanti e non congestionare inutilmente l'area di fermata di via Dei Giardini (largo Manzella).

Evidenziato che, per la fermata in questione, è stata individuata provvisoriamente la zona di via XXV Aprile civ. 39/41, prima dell'incrocio con via Belvedere, da ubicarsi in sede stradale e dotata di ampio marciapiede per gli utenti e che sarà oggetto di successiva verifica ai fini della sicurezza e regolarità di esercizio, di cui al D.P.R. n. 753/80.

Ritenuto, nelle more dell'accertamento di cui al D.P.R. n. 753/80 e degli approfondimenti necessari, alla luce di quanto sopra evidenziato e non emergendo situazioni ostative, autorizzare in via precaria la fermata in questione, a decorrere dal 2/05/2016.

Fatto presente che il percorso delle autolinee di trasporto pubblico, conseguentemente all'istituzione della fermata in oggetto, viene modificato e quindi le variazioni di lunghezza e di percorrenza annua delle autolinee verranno ratificate con successivo atto.

Richiamato il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Visto il D.P.R. 11.07.1980 n. 753.

Esaminati gli atti d'ufficio.

DECRETA

- 1) Di autorizzare provvisoriamente nelle more dell'accertamento di cui al D.P.R. n. 753/80, a far data dal 2/05/2016, nell'ambito delle modalità di esercizio delle autolinee di cui Contratto di servizio per il TPL n. 8388 di Rep. Prov. stipulato con l'A.T.I. Autoguidovie/Km/Line/Miobus/S.T.A.R., l'istituzione di quanto segue:
 - Fermata bus: **Soncino – via XXV Aprile n.c. 39/41** (lato sud) in direzione per Orzinuovi, a condizione che gli autobus impiegati non eccedano, in lunghezza, le caratteristiche dimensionali relative all'autobus snodato (fino a 18,00 mt.).
- 2) Di disporre che la fermata di cui al precedente punto 1) è autorizzata esclusivamente per le corse svolte dalla società Autoguidovie nell'ambito della linea K501, in transito da Soncino con direzione verso Orzinuovi e solamente in sostituzione della fermata di via Dei Giardini (comparto largo Manzella).
- 3) Di impegnare l'A.T.I. Autoguidovie/Km/Line/Miobus/S.T.A.R. a posizionare e a mantenere in efficienza, in prossimità del punto di fermata (testa bus) di cui al precedente punto 1., la palina di "fermata autobus" (fig. II.358 – art. 136 del D.P.R. n. 495/92), come previsto dall'art. 352 del citato D.P.R. n. 495/92, e ad installare e mantenere aggiornati gli orari delle corse.
- 4) Di dare atto che a seguito dell'attuazione delle variazioni di cui al precedente punto 1., la lunghezza delle corse e quindi della percorrenza annua delle autolinee subisce variazioni rispetto a quelle ora in atto riservandosi il relativo aggiornamento con successivo atto.

Avverso al presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034/71 ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla comunicazione del medesimo.

IL DIRETTORE
Claudio Cerioli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.

DESTINATARI

ATI = AUTOGUIDOIVE/KM/LINE/MIOBUS/STAR
COMUNE DI SONCINO = SONCINO
REGISTRO DECRETI = SEDE

ALLEGATI